

ALLEGATO "B"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gara – PA/apr/03/2018

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, D.LGS. 09/04/2008, n. 81

Premessa

Con l'affidamento del Servizio oggetto della presente procedura la Leucopetra SpA intende, relativamente ai propri dipendenti, porre in essere tutta una serie di attività atte a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorative in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" anche in relazione alla presenza di più sedi e mansioni che caratterizzano l'attività svolte dalla Leucopetra SpA .

Principale obiettivo dell'appalto è affidare la gestione delle attività da porre in essere per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Leucopetra SpA, così come previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e l'individuazione da parte dell'affidatario del/i professionista/i da indicare per la nomina da parte del Datore di Lavoro, designato dalla Leucopetra SpA, quale Medico Competente (in caso di nomina di più medici uno dovrà assumere la funzione di coordinamento (rif. art.18 c.1 lett. a ed art.39 c.6 D.Lgs. 81/2008).

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le attività connesse al ruolo di Medico Competente, come previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In particolare vengono elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future modificazioni normative, le seguenti attività:

- a) la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla redazione del documento di valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- b) la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; a mero titolo esemplificativo, le visite mediche preventive e/o periodiche e/o richieste dal lavoratore, spirometria, audiometria con otoscopia, esame ergoftalmologico, stesura del certificato di flessibilità dell'astensione obbligatoria in caso di maternità, stesura del protocollo sanitario, idoneità per assunzione disabili.
- c) l'istituzione, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria

in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) l'invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- f) l'informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto;
- g) l'informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria. Il medico competente si obbliga sin d'ora ad utilizzare la piattaforma informatica per la gestione della sicurezza, ove attivata dall'Amministrazione, con l'inserimento e l'aggiornamento dei dati di competenza del medico competente.
- h) la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare il Medico competente fornisce i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- i) la visita dei luoghi di lavoro almeno tre volte all'anno congiuntamente al servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- j) la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.
- k) la tenuta dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

Tabella A - Elenco prestazioni specifiche richieste da effettuarsi con cadenza annuale

Attività	Numero presunto di prestazioni richieste per ciascun anno
Visita medica	154
Esame audiometrico	154
Esame spirometrico	135
Visiotest	10
Visita posturale e rachide	154
Incontri e interventi formativi	6
Esami del sangue + Urine + PSA	154
Test alcolemico + test antidroga	25
Ispezioni degli ambienti di lavoro	4

Art. 2 - Durata del contratto

Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto che avverrà a completamento della procedura di gara e, comunque non oltre il 1 giugno 2018, ed avrà termine il 31 dicembre 2019.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Le attività, oggetto del presente contratto, si intendono riferite ai lavoratori che fanno capo alla

Leucopetra SpA nei cui confronti vige l'obbligo dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria. L'aggiudicatario svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con la Leucopetra SpA, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D. Lgs. 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza.

Per visite periodiche il medico dovrà recarsi presso le sedi della Leucopetra SpA con la propria necessaria attrezzatura (unità mobile) e personale.

Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dal presente contratto e ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e Centri scelti dalla Leucopetra SpA che sosterrà i relativi oneri.

Obblighi del Medico Competente

- i. All'inizio della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con la Leucopetra SpA e il RSPP, un calendario annuale delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il Medico Competente.
- ii. I referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro con un report a cadenza mensile, qualora gli accertamenti non evidenzino elementi di rilievo. Viceversa i referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro entro 5 giorni lavorativi dalla visita effettuata qualora emergano elementi di rilievo e/o prescrizioni relativi alle idoneità lavorative dei lavoratori. Verrà osservato lo stesso termine di 5 giorni per la consegna del referto, dalla ricezione dell'esito di accertamenti specialistici, qualora prescritti.

Le eventuali prescrizioni temporanee e/o permanenti che dovessero emergere in sede di visita medica dovranno essere attinenti alla mansione del lavoratore, compatibili con le attività svolte dalla Leucopetra SpA nel rispetto delle turnazioni e degli orari di lavoro in essere.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico sarà costituito dal prezzo per ogni singola prestazione indicato in sede di offerta, fatto salvo lo sconto, in percentuale, offerto, al quale verrà aggiunta l'I.V.A. a carico della stazione Appaltante. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta per ogni lavoratore e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente articolo 1 e riepilogati nella tabella A, avverrà entro 60/90 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo la verifica della regolarità contributiva (consegna documento DURC).

Al completamento della procedura di appalto la Leucopetra SpA comunicherà alla società affidataria il codice CIG di riferimento da riportare in fattura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dal Codice degli Appalti.

Art. 5 - Penali

In caso d'inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti da precedente art. 3, Obblighi del medico competente, punto i. – ii. la Leucopetra SpA si riserva di applicare una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decimo giorno.

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte della Leucopetra al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore e/o lo stato di necessità.

Art. 6 - Cauzione

Prima della stipula del contratto dovrà essere costituita dall'appaltatore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, apposita cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. La cauzione sarà costituita mediante polizza fidejussoria bancaria / assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Essa dovrà essere munita delle seguenti clausole:

- pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
- rinuncia al beneficio delle preventiva escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile.

La polizza cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. Nell'eventualità di escussione totale o parziale della stessa, l'affidatario è tenuto ad integrarla.

Art. 8 - Trattamento dati personali

L'aggiudicatario è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali che egli tratta in conseguenza dell'attività svolta per conto della Leucopetra SpA, con separata lettera di nomina. Lo stesso assume specificamente l'obbligo di rispettare la relativa normativa con specifico riferimento alla natura dei dati trattati.

Art.9 - Oneri previdenziali

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 10 - Osservanza del contratto collettivo di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 11 - Infortuni e danni

L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Leucopetra SpA.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza-informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.lgs.81/2008.

Il Titolare del trattamento è la Leucopetra SpA. Il Responsabile del trattamento competente di riferimento è il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare la nomina di un proprio Referente da parte della Leucopetra SpA quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della presente capitolato.

Contestualmente alla stipula del contratto l'Appaltatore si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Referente, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali predisposto dalla Leucopetra SpA.

Il Medico Competente, assumerà la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 e provvederà a nominare eventuali incaricati del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003).

L'Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato e/o informazione, riguardante la Leucopetra SpA e/o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti, saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure amministrative.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, la Leucopetra SpA, in qualità di Titolare, nomina l'appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29.

Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Art. 13 – Definizione delle controversie e foro competente

Ai sensi dell'art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Napoli.

Art. 14 – Normativa applicabile

Poiché i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli elencati nell'allegato II B al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'affidamento in appalto degli stessi è disciplinato da tale decreto limitatamente agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), come previsto all'art. 20 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dalle norme del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 espressamente richiamate negli atti di gara.

La partecipazione alla gara comporta la piena e ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. La Leucopetra SpA si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- ✓ del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del DPR 207/2010 limitatamente agli articoli sopra citati e a quelli espressamente richiamati negli atti della procedura di gara;
- ✓ del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;
- ✓ del D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151;
- ✓ del Codice Civile;
- ✓ del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Art. 15 – Responsabile Unico del procedimento (RUP)

Assume l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Presidente del CdA della Leucopetra SpA, Sig. Alessandro Pacilli.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e agli altri atti di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Alessandro Pacilli